



**DELIBERA N. 182/23/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ RADIOTELEPORDENONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO  
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEPORDENONE”) PER  
LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI  
43, COMMA 1, LETTERA A), 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 NOVEMBRE 2021, N. 208 E NELL’ARTICOLO 3, COMMI 1, 2 e 7,  
DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. FRIULI VENEZIA GIULIA N. 02/2023 – PROC.  
AGCOM N. 16/23/MZ-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del giorno 11 ottobre 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581 “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

VISTA la legge della Regione Friuli Venezia Giulia 11 aprile 1001, n. 11, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)*”, pubblicata nel B.U.R. 11 aprile 2001, n. 15;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni,*

*concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia le funzioni di *"vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi"* ed inoltre che *"l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria"*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e ha emesso, nei confronti della società Radio Telepordenone S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo *"Telepordenone"* l'atto di Contestazione n. 02/2023 del 7 giugno 2023, notificato in pari data, con il quale ha contestato la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), 44, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e 3, commi 1, 2 e 7, dell'Allegato "A" alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP per aver trasmesso comunicazioni commerciali non riconoscibili in quanto tali nei giorni 23, 26 e 27 aprile 2023 nei seguenti orari:

23/04/2023 dalle ore 22:13:56 alle ore 22:14:13

23/04/2023 dalle ore 22:14:27 alle ore 22:14:33

23/04/2023 dalle ore 22:14:52 alle ore 22:15:43

23/04/2023 dalle ore 22:16:38 alle ore 22:19:07

26/04/2023 dalle ore 20:06:22 alle ore 20:06:35

26/04/2023 dalle ore 20:06:45 alle ore 20:07:03

26/04/2023 dalle ore 20:07:14 alle ore 20:07:24

27/04/2023 dalle ore 08:22:06 alle ore 08:22:18

27/04/2023 dalle ore 08:22:28 alle ore 08:22:46

27/04/2023 dalle ore 08:22:57 alle ore 08:23:07

27/04/2023 dalle ore 20:53:16 alle ore 20:53:28

27/04/2023 dalle ore 20:53:37 alle ore 20:53:56

27/04/2023 dalle ore 20:54:07 alle ore 20:54:17

## 2. Deduzioni della società

A seguito dell'atto di Contestazione n. 02/2023 del 7 giugno 2023 la società Radio Telepordenone S.r.l., ha presentato le proprie memorie difensive acquisite al prot. CO.RE.COM. n. 4466/A del 5 luglio 2023, nelle quali ha evidenziato quanto segue:

- la trasmissione "Verde a Nordest" viene trasmessa in ragione di un contratto a titolo gratuito, non vi sono forme di compenso da parte delle aziende intervistate, tutte scelte casualmente, così come i prodotti inquadrati;
- si tratta di un programma informativo realizzato da giornalisti, le aziende, gli espositori ed i prodotti inquadrati sono rispondenti al solo diritto di cronaca e la scelta delle riprese non è stata condizionata da contratti pubblicitari, né scambi di servizi o merce;
- il programma è stato inserito nel palinsesto senza indicazioni commerciali in quanto ritenuto privo dell'intento di indurre il telespettatore ad acquisti. Non vengono indicati indirizzi di aziende, numeri di telefono, offerte, prezzi e nemmeno contatti mail o indicazioni social, codici QR o siti web. Il programma non può essere considerato una pubblicità commerciale, o una trasmissione con invito all'acquisto, mancando l'accessibilità al raggiungimento del contatto con i produttori;
- l'inquadratura di bottiglie e delle relative etichette, proprio perché eseguita in una manifestazione vinicola, non è ritenuta sufficiente per qualificare una pubblicità occulta ma è finalizzata alla cronaca dell'evento.

Dalla data della contestazione, il fornitore dichiara di aver inserito, in un'ottica precauzionale, la dicitura *"Nel programma sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali all'inizio ed alla fine di ogni puntata"*.

## 3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia, con nota acquisita ai prot. AGCOM n. 0205763 del 1 agosto 2023, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Radiotelepordenone S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo *"Telepordenone"*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lettera a), 44, comma 1, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 208 in combinato disposto

con l'articolo 3, commi 1, 2 e 7, dell'Allegato A) alla Delibera Agcom n. 538/01/CSP per aver trasmesso comunicazioni commerciali non riconoscibili in quanto tali e non distinguibili dal resto della programmazione nel corso del programma "Verde a Nordest" in onda nelle giornate del 23 aprile 2023, del 26 aprile 2023, in replica il 27 aprile 2023, negli orari già indicati in premessa e nell'atto di contestazione.

A titolo esemplificativo, nel corso della puntata del 23 aprile 2023 del programma "Verde a Nordest", dedicato all'evento fieristico "VinItaly", compaiono numerose inquadrature in primo piano dei prodotti commerciali esposti negli stand. Nello specifico il presentatore si sofferma su due espositori, uno di gin "Ginvitae" e l'altro di vino "Raboso". In entrambi i casi, i prodotti ed i relativi marchi commerciali sono più volte inquadrati mentre vengono intervistati i produttori che ne descrivono e ne esaltano le qualità. Tale occorrenza si ripresenta anche nella puntata del 26 aprile 2023 (in replica il 27 aprile 2023) dedicata sempre all'evento di "VinItaly" nel corso della quale vengono inquadrare insistentemente ed a più riprese le bottiglie di vino di un espositore "Le Carline" dando così un indebito rilievo a tali specifici prodotti rispetto agli altri presenti nella manifestazione fieristica.

A tal riguardo si ravvisa indiscutibilmente il carattere pubblicitario del messaggio veicolato nella trasmissione contestata e la conseguente non riconoscibilità e non distinguibilità dello stesso dal contenuto editoriale. Ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve, infatti, soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Nella programmazione in esame, al contrario, si rileva che i produttori intervistati nel corso della trasmissione televisiva analizzata, di fatto, pubblicizzano il prodotto in parola, non risultando presente sullo schermo televisivo alcun mezzo di evidente percezione ottica da parte del telespettatore necessario a marcare un'adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi. Dalla documentazione versata in atti si rilevano elementi presuntivi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che sia stata contestata, correttamente, la fattispecie della c.d. pubblicità non segnalata. In particolare, tali elementi presuntivi si rinvenivano sia nel formato utilizzato dell'emesso televisivo in esame, caratterizzato da inquadrature ripetute sui prodotti non giustificabili in ragione delle particolari esigenze narrative-informative sia dall'esposizione insistita e ripetuta su alcuni prodotti e dalla chiara leggibilità dei diversi marchi. In altri termini, le modalità di presentazione di quel determinato prodotto assumono un esplicito intento promozionale e non informativo come sostenuto dalla società nelle proprie memorie difensive. In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo e/o di intrattenimento, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quel determinato prodotto, si è stimolato l'acquisto del prodotto stesso mediante la sua esibizione (Cfr. TAR Lazio sez. III, 17 gennaio 2007, n. 308 ove si considera "comunicazione commerciale occulta ai sensi dell'art. 2, lett. gg) e 36-bis, comma 1, lett. a) del d.lgs. 177 del 2005 l'esibizione o la citazione a fini promozionali di beni, servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un

*contesto comunicazionale informativo o di intrattenimento, allorché sussistano inquadature indugianti in maniera innaturale sull'immagine commerciale ed inserite in modo artificioso nell'ambito del servizio, tali da non essere plausibilmente giustificabili in ragione di particolari esigenze artistiche o narrative"; Cfr. tra l'altro, TAR Lazio n. 09917/2017 e TAR Lazio, Sez. I, 11.3.05, n. 1811 ove si rileva che "[...] nell'ambito del divieto di pubblicità "occulta" ricade in particolare, [...] il c.d. "product placement", consistente nell'esibizione o nella citazione della denominazione, del marchio o dei prodotti di un'impresa in un contesto narrativo o di intrattenimento, a fini promozionali"). Secondo la Giustizia amministrativa il criterio discrezionale «appare incentrato quindi sulle modalità di raffigurazione del prodotto e, in particolare, sulla "innaturalità" della sua esibizione, da valutarsi in relazione all'insistenza sul marchio del prodotto, alla reiterazione delle citazioni o alla gestualità esasperata, forzata o comunque artificiosa dei personaggi» sicché «Qualora la citazione o la raffigurazione di un marchio commerciale in un contesto informativo o di intrattenimento non possa essere plausibilmente giustificata da esigenze artistiche o narrative, l'Autorità può legittimamente presumere quindi che il messaggio persegua uno scopo promozionale non dichiarato» (TAR Lazio n. 09917/2017, cit. e TAR Lazio, Sez. I, 3.3.04 n. 1997, 14.7.04 n. 6906 e n. 6908). A tal riguardo non rileva che non siano stati indicati indirizzi di aziende, numeri di telefono, offerte, prezzi, contatti mail o indicazioni social, codici QR o siti web, ciò consente, infatti, unicamente di escludere la fattispecie della "televendita" ai fini dell'inquadramento giuridico degli episodi contestati, senza per questo poter escludere la natura promozionale dei contenuti proposti. In merito alla giustificazione della società secondo cui la trasmissione "Verde a Nordest" sarebbe stata trasmessa in ragione di un contratto a titolo gratuito, e che non vi sarebbero forme di compenso da parte delle aziende intervistate, occorre rilevare che, in assenza della prova storica del rapporto di committenza tra il beneficiario della comunicazione commerciale e la società Radioteleordenone S.r.l., assume rilevanza la prova indiretta fondata su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dai quali possa desumersi la natura promozionale della comunicazione commerciale audiovisiva, già argomentati. Quanto alla dichiarazione resa dalla società Radioteleordenone S.r.l. secondo cui la stessa avrebbe inserito, a far data dalla ricezione della contestazione e in un'ottica precauzionale, la dicitura "nel programma sono presenti inserimenti di prodotti a fini commerciali" all'inizio ed alla fine di ogni puntata, occorre rilevare che non si ravvisano le condizioni per poter considerare la fattispecie contestata come inserimento di prodotto. A tal riguardo va ricordato che ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208: "I programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni: a) Il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; b) Non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; c) Non danno indebito rilievo ai prodotti in questione; d) I telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita*

*identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.*”. Appare indubbio che nel corso della trasmissione “Verde a Nordest” sia stato dato un indebito rilievo alla presentazione dei diversi marchi di prodotti vinicoli come già espresso.

CONSIDERATO che l'art. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021 sancisce che: “1. *Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni: a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

CONSIDERATO che l'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021 sancisce che: “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità*”;

CONSIDERATO che l'art. 3, commi 1, 2 e 7 della delibera n. 538/01/CSP sancisce che 1) “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita*”; 2) “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”; 7) “*E' vietata la pubblicità clandestina e che comunque utilizzi tecniche subliminali*”.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società Radioteleordenone S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di

violazione delle disposizioni normative.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose della violazione verificatasi.

**C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 132.186,00 e un bilancio in utile;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle tre giornate oggetto di contestazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. tre (n. 3) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

**ORDINA**

alla società Radioteleordenone S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleordenone*", con sede legale in Pordenone, Viale Venezia 37, di pagare la sanzione amministrativa di 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in

motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 182/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 182/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 ottobre 2023

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giulietta Gamba

